

## COMUNICATO STAMPA

### **Cessione di immobili strumentali per professionisti La rilevanza fiscale è scandita dal calendario**

Data di acquisto spartiacque. Per i professionisti le plus o minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili strumentali concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo solo se il fabbricato è stato comprato a partire dal 1° gennaio 2007. È il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13/E, che pone l'accento sul calendario per segnalare il diverso trattamento tributario riservato ai proventi o alle perdite generati dalla vendita di immobili strumentali. Più precisamente, se l'acquisto di questo genere di fabbricati risale a una data antecedente al 2007, l'eventuale plus o minusvalore derivante dalla successiva cessione non ha alcuna rilevanza per il Fisco.

Occhio ai tempi anche per la deduzione dei canoni di leasing versati per l'immobile usato nell'attività professionale. La risoluzione, infatti, precisa che questi costi sono deducibili solo se il contratto di locazione finanziaria è stato stipulato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009, a patto che abbia una durata minima di otto anni e una massima di quindici.

Il testo della risoluzione n. 13/E è disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Inoltre, su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.

**Roma, 3 marzo 2010**